

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Cause inscindibili, impugnazione notificata solo ad uno dei litisconsorti. Appello, deduzione del convenuto dell'acquisto per usucapione della proprietà rivendicata dall'attore**

*Va confermato che in materia di cause inscindibili, la notificazione dell'impugnazione eseguita ritualmente nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità delle notificazioni e di mancata costituzione dell'appellato; cosicché in tale ipotesi il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 331 c.p.c.*

*E' vero che in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro*

*contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. Tuttavia, qualora gli attori in primo grado non abbiano proposto un'azione di natura reale (non avendo quindi chiesto l'accertamento giudiziale della proprietà, ma semplicemente il suo rilascio), la proposizione della domanda di usucapione in appello non può trovare giustificazione nel principio di autodeterminazione del diritto di proprietà; sicché tale va ritenuta domanda inammissibile, stante il divieto di nuove domande in appello, posto dall'art. 345 c.p.c.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.6.2015, n. 11823**

*...omissis...*

1) Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 328 e 330 c.p.c..

Deducono che la Corte di Appello ha erroneamente dichiarato la contumacia di xxxxx., madre dei ricorrenti, atteso che, come risulta dal certificato di morte, la predetta attrice è deceduta in data oxxxxxxs successiva alle sentenze di primo grado. Fanno presente che gli appellanti xx. e xxxx. erano a conoscenza di tale evento, essendosi costituiti nel giudizio di opposizione all'esecuzione della sentenza non definitiva, nel corso del quale il procuratore dei ricorrenti, avvxxxxxx all'udienza del 19-1-2005, aveva dichiarato la morte della xx. Da tanto discende, secondo i ricorrenti, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro la parte deceduta successivamente alla pubblicazione delle richiamate sentenze del Tribunale, in quanto notificata presso il procuratore costituito in primo grado invece che agli eredi, pur essendo i notificanti al corrente del decesso.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla L. 353 del 1990, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deducono che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto l'inammissibilità della domanda di usucapione proposta dagli appellati in grado di appello perché domanda nuova. Affermano che gli appellati hanno sempre rivendicato la proprietà del fabbricato e che, in tema di diritti reali, non si può configurare una domanda nuova allorché l'attore, facendo valere la proprietà di un bene in forza di un certo titolo di acquisto, aggiunga a questo, nel corso del giudizio, altro titolo. Deducono, inoltre, che la Corte di Appello ha errato nel disattendere l'eccezione di usucapione per "mancanza dell'*animus rem sibi habendi*" in capo agli appellati, in quanto tale *animus* emergeva inequivocamente dalle risultanze processuali acquisite (occupazione dal fabbricato sin dalla sua costruzione, risalente al 1957, personalmente e prima tramite il proprio genitore e dante causa xxxxxx.; riscossione da parte della moglie del defunto, BxxI., dei canoni di locazione del fabbricato medesimo; presentazione della domanda di condono edilizio).

3) Con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c., nonché dell'omessa, contraddittoria ed

insufficiente motivazione, in relazione alla statuizione di assegnazione di tutti i beni ereditari al solo xxxxx

Deducono che i ricorrenti, anche ove fossero considerati eredi pro quota sul fabbricato, avevano diritto a vedersi riconoscere una quota in natura dell'eredità. Sostengono che l'assegnazione ad uno solo dei coeredi può essere effettuata solo nel caso di indivisibilità dell'asse o di inopportunità della divisione; laddove, nel caso di specie, il compendio ereditario era divisibile, come comprovato dal primo progetto predisposto dal C.T.U. in data 15-2-1994, che prevedeva la formazione di quattro lotti.

Rilevano, inoltre, che la Corte di Appello, pur facendo propria, a pag. 16 della sentenza impugnata, la stima contenuta nell'elaborato peritale del 14-12-2002, che aveva valutato la proprietà dividenda in complessivi Euro 61.983,25, incorrendo in un evidente vizio di motivazione ha assegnato al compendio oggetto di divisione il valore di Euro 28.375,75, corrispondente al solo valore di stima del terreno, senza tener conto del valore delle opere murarie, stimato dal consulente tecnico in Euro 33.604,50.

4) Con l'unico motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 476 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità del loro congiunto xx. e di suo padre Lxxxx.. Deducono che la Corte di Appello ha erroneamente e immotivatamente ravvisato un'accettazione tacita dell'eredità in atti che non presupponevano affatto la loro volontà di accettare. In particolare, sostengono: a) che, in considerazione della natura meramente fiscale della dichiarazione di successione, nessuna rilevanza poteva essere attribuita al fatto che L.xx., nella dichiarazione di successione del fratello Nxxxx., avesse espressamente indicato gli appellanti quali eredi di quest'ultimo e il fratello xxa. quale erede del padre Lxxxxx b) che le dichiarazioni rese dai testi Zxx. in merito all'asserita percezione da parte di BxxI., successivamente alla morte del marito xx., di alcuni canoni di locazione dal Comune di Vigonovo per l'occupazione del fabbricato per cui è causa, risultano smentite dalla certificazione dello stesso Comune di Vigonovo prodotta dagli appellanti, da cui non risulta l'erogazione di alcun canone di occupazione a favore della Bxxx. o di altri eredi di xxxx.; c) che la Corte veneziana non ha motivato sulle ragioni per le quali ha ravvisato un'accettazione tacita dell'eredità da parte degli attori per effetto della dichiarazione della ditta Bozza di aver fornito il materiale occorrente per la costruzione del tetto del fabbricato per cui è causa, allegata da controparte in appello e mai confermata testimonialmente, nonché del grafico allegato all'istanza di condono presentata dalla Bxxxx

5) Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

E' vero che, secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, richiamato dai ricorrenti, in caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado durante il decorso del termine di impugnazione, l'impugnazione, se proposta nei confronti della parte deceduta e notificata presso il suo procuratore costituito nel grado precedente di giudizio, è inammissibile allorchè risulti che l'impugnante era a conoscenza del decesso, anche se tale conoscenza non è correlata a specifica dichiarazione del procuratore (Cass. 19-11-2004 n. 21884; Cass. 16-3-2006 n. 5847; Cass. 24-5-2009 n. 11203).

Deve, tuttavia, rilevarsi che nel presente giudizio si verte in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Ciò posto, si rammenta che, in materia di cause inscindibili, la notificazione dell'impugnazione eseguita ritualmente nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità delle notificazioni e di mancata costituzione dell'appellato; cosicché in tale ipotesi il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 13-12-2002 n. 17828; Cass. 18-1-2007 n. 1069; Cass. 19-12-2014 n. 26902).

Nel caso in esame, di conseguenza, essendo stata l'impugnazione tempestivamente notificata a tutti gli altri soggetti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, l'irrituale notifica dell'atto di appello alla parte deceduta avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi. Poiché, peraltro, i figli ed eredi della xxxxx. erano già costituiti in proprio nel giudizio di appello, l'integrazione del contraddittorio si rivelava superflua.

Come è stato precisato da questa Corte, infatti, nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale, con la conseguenza che è sufficiente un'unica notifica alla stessa dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (Cass. 23-5-2008 n. 13411; nello stesso senso v. Cass. 7-5-2012 n. 6844).

Sotto altro profilo, si osserva che, essendosi i ricorrenti principali qualificati sin dall'atto di citazione di primo grado quali figli di Bxxxx ed avendo i medesimi espressamente dichiarato, nel ricorso, di agire sia in proprio che quali eredi della madre, senza che tale qualità sia stata contestata dai controricorrenti, appare del tutto generica e pretestuosa l'affermazione contenuta a pag. 6 della memoria illustrativa depositata il 10-4-2015 dagli stessi ricorrenti, secondo cui le controparti non avrebbero "provato che i sigg.ri L. siano figli e comunque i soli eredi della xxxxx

6) Le censure mosse con il secondo motivo del ricorso principale in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda di usucapione sono prive di fondamento.

E' vero, infatti, che in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (tra le tante v. Cass. 24-5-2010 n. 12607; Cass. 24-11-2010 n. 23851; Cass. 8-1-2015 n. 40).

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la Corte di Appello, nell'interpretare la domanda, ha ritenuto che gli appellati non hanno fatto valere un diritto

autodeterminato, allegando un titolo di acquisto della proprietà in aggiunta a quello fatto valere in primo grado, in quanto i predetti in primo grado non hanno mai chiesto l'accertamento giudiziale della proprietà del fabbricato, ma semplicemente il suo rilascio.

Pertanto, non avendo gli attori in primo grado proposto un'azione di natura reale, la proposizione della domanda di usucapione in appello non può trovare giustificazione nel principio di autodeterminazione del diritto di proprietà; sicché correttamente il giudice del gravame ha ritenuto tale domanda inammissibile, stante il divieto di nuove domande in appello, posto dall'art. 345 c.p.c..

Quanto ai vizi di motivazione dedotti in relazione alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di usucapione, si osserva che i ricorrenti, nel sostenere che dagli atti si evince la prova inconfutabile del loro possesso ad usucapionem del fabbricato per cui è causa, propongono sostanziali censure di merito, che mirano ad ottenere un riesame delle risultanze probatorie, non consentito in questa sede. Il tutto, peraltro, senza confutare specificamente l'affermazione posta a base della decisione di rigetto dell'eccezione in parola, secondo cui la mancanza dell'*animus sibi habendi* in capo agli attori risulta "indubbiamente" comprovata dalla domanda di corresponsione dell'indennizzo ex art. 936 c.c., avanzata dagli appellati nell'atto di citazione in riassunzione, che presuppone la realizzazione di una costruzione sul fondo altrui.

E' appena il caso di rammentare, al riguardo, che i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass. 12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936). L'onere di adeguatezza della motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E', infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. 20-11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2-8-2001 n. 10569).

7) In via prioritaria rispetto al terzo motivo di ricorso principale va esaminato, per ragioni di ordine logico-giuridico, il motivo di ricorso incidentale.

Tale motivo non è meritevole di accoglimento.

Come è stato statuito da questa Corte, l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. 21/10/2014 n. 22317; Cass. 11-5-2009 n. 10796; Ccss. 28-2-2007 n. 4783).

In particolare, è stato affermato che la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. (Cass. 6-2-2014 n. 2743).

Nella specie, la Corte di Appello, nel rispetto di tali principi, ha ritenuto acquisita la prova dell'accettazione tacita dell'eredità di xxx da parte degli attori, argomentando:

a) dalle deposizioni dei testi xx., da cui è emerso che, dopo la morte di xxxx avvenuta nel 1975, la moglie xxx aveva percepito dal Comune di Vigonovo alcuni canoni di locazione del fabbricato per cui è causa;

b) dalla dichiarazione della ditta F.xx che affermava di aver fornito il materiale occorrente per la costruzione del fabbricato de quo, nonché dal grafico allegato all'istanza di condono presentata da Bxxxx., con prova del pagamento dei relativi oneri. Il giudice del gravame ha altresì richiamato, a riprova dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, sollevata dagli appellanti, la dichiarazione di successione del fratello xxa., nella quale LxxxG. indicava espressamente gli appellati quali eredi di quest'ultimo, e prima il fratello xxxa. quale erede del padre Lxxx

Il convincimento espresso al riguardo dal giudice di appello si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, con cui è stato spiegato, in particolare, che la certificazione rilasciata dal Comune in ordine al mancato pagamento di canoni locativi non appariva inidonea a smentire le risultanze della prova testimoniale, atteso che lo stesso Ente aveva evidenziato l'incompletezza della ricerca effettuata, per la complessità della stessa e per gli scarsi elementi forniti dal richiedente.

Ciò posto, si rileva che le deduzioni svolte dai ricorrenti incidentali per sostenere la piena valenza probatoria della certificazione rilasciata dal Comune appaiono chiaramente finalizzate ad ottenere un diverso apprezzamento della risultanze probatorie, in contrasto con i limiti di cognizione del giudizio di legittimità.

Altrettanto è a dirsi riguardo alle doglianze inerenti alla dichiarazione della ditta Bozza e al grafico, che, all'evidenza, sono stati valorizzati dalla Corte di Appello quali elementi di prova di comportamenti implicanti la volontà di accettare l'eredità.

Prive di rilievo, infine, si palesano le censure mosse in ordine alla dichiarazione di successione, trattandosi di atto che il giudice del gravame ha preso in considerazione a corredo degli altri elementi innanzi indicati, di per sé ritenuti dimostrativi della tacita accettazione dell'eredità.

8) Il terzo motivo del ricorso principale è fondato.

Giova rammentare che, in tema di divisione ereditaria, a norma dell'art. 718 c.c., ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli successivi. Tra tali disposizioni si colloca l'art. 720 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui l'eredità comprenda beni immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intero non possa effettuarsi senza il loro frazionamento: in tali ipotesi detti immobili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla

quota maggiore, o anche alle porzioni di più coeredi ove questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione (Cass. 19-11-2011 n. 25332).

In proposito, questa Corte ha precisato che la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi (Cass. 21-8-2012 n. 14577; Cass. 28-5-2007 n. 12406). Inoltre, il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. 21-8-2012 n. 14577; Cass. 29-5-2007 n. 2498; Cass. 30-7-2004 n. 14540; Cass. 7-2-2002 n. 1738).

Nella fattispecie in esame, il giudice di appello non si è attenuto agli enunciati principi, in quanto ha assegnato l'intero compendio ereditario al convenuto, quale maggiore quotista, che ne aveva fatto richiesta, senza dar conto della impossibilità di procedere al frazionamento dei beni e indicare, quindi, le ragioni che non consentivano di soddisfare il diritto di ciascun dividendo ad ottenere la propria quota in natura.

La Corte di Appello è altresì incorsa nel vizio di motivazione denunciato con il motivo in esame, in quanto, pur avendo fatto riferimento alla stima contenuta nell'elaborato peritale del 14/2/2002 a firma xxxa., ha attribuito al compendio ereditario il valore complessivo di Euro 28.378,75, senza tener conto del valore delle opere murarie eseguite per la costruzione della casa, che, come si evince dai passaggi della menzionata relazione trascritti - in omaggio al principio di autosufficienza - a pag. 10 del ricorso principale, è stato stimato dal C.T.U. in Euro 33.604,50.

9) In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, mentre gli altri motivi di tale ricorso e il ricorso incidentale vanno rigettati.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, la quale procederà a nuovo esame, attenendosi agli enunciati principi di diritto, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale; rigetta gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2015.